

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI  
VOGHERA**

**ESPOSTO**

Per il tramite della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia

I Sigg.ri Cosimo Damiano Di Simine nato a Giussano (MI) il 8/7/1967 residente a Milano in via Moncalvo 20/15, presidente regionale nonché rappresentante legale *pro tempore* di *Legambiente Lombardia ONLUS* corrente in Milano, via Vida 7, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86, e Gianluigi Vecchi nato a Milano il 25/06/1952 e residente a Carbonara al Ticino (PV), fr. Canarazzo 22, coordinatore provinciale di Legambiente della Provincia di Pavia entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Andrea Costa, con studio in Pavia, corso Cavour 20 e ivi elettivamente domiciliati come da procura in calce al presente atto espongono quanto di seguito.

1. Dallo scorporo della Società Cementiera Italiana Fibronit nel 1981, è stata creata la FINANZIARIA FIBRONIT, controllante diverse società autonome tra le quali anche la Fibronit Nord, con una sede operativa anche a Broni il cui ciclo industriale

comprendeva il cosiddetto fibrocemento. Detto composto, fondamentale per la produzione di molti manufatti impiegati nell'edilizia, è formato da una miscela di cemento, acqua e fibre di amianto. Tale produzione è continuata fino all'intervento della legge 27 marzo 1992 n. 257, con la quale il Legislatore italiano, secondo l'impostazione comune a tutti i paesi industrializzati, emanando *norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*, vietava in Italia l'importazione, l'estrazione, la produzione e la commercializzazione di amianto, di prodotti di amianto o di quelli che lo contengano. Infatti, se la struttura e la resistenza del minerale *de quo* sono state le caratteristiche che ne hanno determinato l'intensivo utilizzo industriale, allo stesso tempo le fibre di amianto, se inalate dall'uomo, possono essere causa di gravi patologie neoplastiche quali l'asbestosi polmonare, il mesiotelioma e il carcinoma polmonare;

2. Lo stabilimento ex Fibronit è situato nell'area industriale del Comune di Broni dove venivano prodotti manufatti di cemento amianto come tubi, lastre per coperte, pezzi speciali. La superficie coperta da capannoni è pari al 35 per cento del totale, la restante parte, adibita a piazzale, è pavimentata quasi totalmente. Con il fallimento della Società e la chiusura dello stabilimento di Broni, la produzione di fibrocemento è cessata, ma non è scomparso l'amianto diffuso nel territorio pavese. Attualmente la superficie ex Fibronit comprende impianti

dismessi dove risulta siano stoccate tonnellate di prodotti finiti in cemento amianto, mentre pare che all'interno dei capannoni siano presenti invece macchinari e impianti di depurazione delle emissioni; (come normativa di riferimento si veda l'art. 256 D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152: *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*, che, al secondo comma, prevede che *le pene di cui al comma 1*, (e cioè: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi) *si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2*);

3. Il sito, come bene si comprende, presenta condizioni di rischio per la salute pubblica e l'ambiente, a causa della contemporanea presenza di amianto, residui della precedente lavorazione, fanghi e liquami, fusti e *big-bags* contenenti rifiuti pericolosi (normativa

di riferimento: combinato disposto dagli artt. 434 e 449 c.p. *Delitti colposi di danno*, che è ipotesi di reato attinente all'integrità del territorio, all'incolumità fisica dei suoi abitanti e ai loro interessi economici e anche alla prevenzione infortunistica);

4. la predetta situazione è ormai conosciuta anche dalle autorità competenti sia locali che regionali e statali: a Broni, infatti, da anni si sta verificando un'alta incidenza di morti per mesotelioma pleurico e non vanno sottovalutate le circostanze che i tempi di latenza di dette malattie variano dai quindici ai quarant'anni e che il tasso di mortalità delle neoplasie correlate all'amianto e ai suoi derivati non solo è in crescita ma è più elevato a Broni rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale e che il picco deve ancora essere raggiunto (normativa di riferimento: combinato disposto dagli artt. 434 e 449 c.p. *Delitti colposi di danno*);
5. Si consideri che i casi di mesotelioma riscontrati nel bronese riguardano non solo i soggetti ex dipendenti Fibronit, che operavano all'interno dei comparti industriali, ma anche altri soggetti esposti direttamente pur non essendo dipendenti Fibronit ma solo collaboratori occasionali, come idraulici, posatori o dipendenti delle FFSS (normativa di riferimento: art.

437 c.p. *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro*, in quanto il comportamento posto in essere dalle varie proprietà Fibronit, che si sono succedute nel tempo, delle dirigenze e dei delegati, coordinatori o preposti alla sicurezza hanno causato un concreto pericolo, tuttora sussistente, per l'incolumità pubblica non solo dei dipendenti ex Fibronit ma anche degli abitanti di Broni; altri riferimenti: art. 589 c.p. *Omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*; art. 590 *Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*);

6. Altri ancora hanno subito un'esposizione indiretta all'amianto: si guardi ai familiari addetti, ad esempio, al lavaggio delle tute dei dipendenti o a chi risiede a poca distanza dai corpi di fabbrica Fibronit. A Broni i casi di morte o di malattia da esposizione all'amianto comprendono anche queste categorie di persone (normativa di riferimento: art. 589 c.p. *omicidio colposo plurimo*);
7. Appare chiaro, pertanto, che della situazione del territorio bronese sopra descritta siano unici responsabili le proprietà Fibronit che si sono succedute, le relative dirigenze e i delegati,

coordinatori o preposti alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex Fibronit;

8. Sono, come ben si vede, ipotesi di illeciti penali che comportano sia la competenza obbligatoria degli organi di polizia giudiziaria con capacità specifiche nell'ambito della tutela ambientale sia la competenza degli organi di vigilanza amministrativa degli enti locali medesimi;

Esposto quanto in premessa, i Sigg.ri Cosimo Damiano Di Simine nato a Giussano (MI) il 8/7/1967 residente a Milano in via Moncalvo 20/15 presidente regionale *pro tempore* di *Legambiente Lombardia ONLUS* corrente in Milano, via Vida 7, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86, e Gianluigi Vecchi nato a Gianluigi Vecchi nato a Milano il 25/06/1952 e residente a Carbonara al Ticino (PV), fr. Canarazzo 22, coordinatore provinciale di Legambiente della Provincia di Pavia, entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Andrea Costa del foro di Pavia

chiedono

che la S.V., attuati tutti gli strumenti e le procedure del codice di procedura penale, ivi compresi gli atti urgenti di competenza autonoma della Polizia Giudiziaria, come ispezioni perquisizioni e sequestri, verificato se le attività esposte in premessa possano integrare le

fattispecie di reato indicate, persegua i responsabili delle attività illecite descritte in esposto e previste e punite dagli articoli di legge seguenti:

- artt. 434 e 449 c.p. *Delitti colposi di danno* ;
- art. 437 c.p. *Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro*,
- art. 589 c.p. *Omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*;
- art. 589 c.p.: *Omicidio colposo plurimo*;
- art. 256 D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152: *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata* ;
- tutte le altre ipotesi di reato che la S.V. voglia ravvisare e perseguire nella fattispecie in esame;

e impedisca che detti reati vengano portati a conseguenze ulteriori, compiendo gli accertamenti e i rilievi necessari sulla salute egli abitanti di Broni e sullo stato dei luoghi e delle cose.

Gli esponenti dichiarano inoltre di riservarsi di costituirsi parte civile ex artt. 78 e 79 C.p.p. e 185 C.p. per il risarcimento integrale dei danni patrimoniali e morali subiti nonché di avvalersi della facoltà prevista

dall'art. 408, secondo comma C.p.p. per essere informati sull'eventuale archiviazione del presente procedimento. Gli esponenti inoltre dichiarano di opporsi ad una eventuale definizione del presente procedimento con decreto penale di condanna.

Cosimo Damiano Di Simine

Gianluigi Vecchi

#### NOMINA DI DIFENSORE

I Sigg.ri Cosimo Damiano Di Simine nato a Giussano (MI) il 8/7/1967 e residente a Milano in via Moncalvo 20/15, presidente regionale e rappresentante legale *pro tempore* di *Legambiente Lombardia ONLUS* correne in Milano, via Vida 7, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86, e Gianluigi Vecchi nato a Carbonara al Ticino (PV), fr. Canarazzo 22, coordinatore provinciale di Legambiente della Provincia di Pavia

**nominano**

quale proprio difensore l'Avv. **Andrea Costa**, con studio in Pavia, corso Cavour 20, concedendo al nominato difensore le più ampie facoltà di legge, compresa quella di proporre eventuali impugnazioni e consentendo allo stesso di svolgere il presente mandato avvalendosi della collaborazione di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati in possesso dei requisiti di legge, nonché nominandolo procuratore speciale per il deposito del presente esposto.

Eleggono domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Andrea Costa, in Pavia, corso Cavour 20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosimo Damiano Di Simine

Gianluigi Vecchi

Per autentica di firma

Avv. Andrea Costa